

CESARE VIVANTE

PROF. ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA UNIVERSITÀ DI ROMA
SOCIO NAZ. DELLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

TRATTATO
DI
DIRITTO COMMERCIALE

VOLUME III

LE COSE

MERCI E TITOLI DI CREDITO *compresa* LA CAMBIALE

Quinta edizione riveduta e ampliata

Seconda ristampa.

Casa Editrice
DOTTOR FRANCESCO VALLARDI
MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA - NAPOLI
PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRENTO - TRIESTE

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - RIO JANEIRO - SAN PAULO

1929

PARTE III

I titoli di credito.

CAPITOLO I

Nozioni generali.

§ 77. — Caratteri.

SOMMARIO. — 952. Vantaggi di una pronta e sicura circolazione dei titoli di credito. — 953. Definizione del titolo di credito. — 954. I titoli di credito non sono sempre documenti isolati o per sè stanti. — 955. Ne sono sempre documenti di diritti astratti. — 956. Tali sono le cambiali. — 957. I titoli di credito si negoziano come cose fungibili, salva una diversa volontà dei contraenti. — 958. Si negoziano colle garanzie reali e con gli altri accessori. — 959. Differenza fra un titolo di credito e un chirografo di debito. — 960. Differenza fra il titolo di credito e la merce. — 961. Differenza fra il titolo di credito e la moneta di carta.

952. I titoli di credito, cui danno luogo gli affari, costituiscono una massa soprastante alle cose; una massa che circola con leggi proprie sull'immenso cumulo di cose mobili e immobili, che formano la ricchezza sociale. Gli edifici, le forze motrici, le macchine, il contante, pur esercitando normalmente la loro funzione industriale, circolano pel tramite di documenti rappresentativi, finchè trovano il loro migliore collocamento. Gli opifici rappresentati da azioni, da obbligazioni, le riserve metalliche rappresentate da biglietti di banca, da assegni, da buoni fruttiferi, i fondi rappresentati da cartelle fondiarie od agrarie esercitano la loro funzione industriale, mentre pel tramite dei titoli rappresentativi, con una singolare prontezza e semplicità, danno luogo a operazioni di scambio, di garanzia, di società, creando anche essi a lor volta, se non una nuova ricchezza, delle nuove combinazioni di ricchezza, che sono fonte di nuove energie e di nuove utilità sociali.

Noi ci troviamo in una fase economica in cui la ricchezza tende sempre più a farsi rappresentare da titoli di credito e a circolare economicamente e giuridicamente pel tramite loro, creando sopra

la circolazione delle cose mobili e immobili una circolazione di carta che ha le proprie leggi e le proprie crisi.

Il sistema giuridico, che regola la circolazione dei titoli di credito con semplicità e con sicurezza, favorisce potentemente la formazione del risparmio e il suo utile impiego nel commercio, nelle industrie e nelle opere pubbliche, perchè fornisce al sovventore di denaro, che accumulò un capitale col suo risparmio, un titolo che dà un profitto e che può trasformare prontamente in contanti colla vendita e col pegno. Una sicura e facile circolazione dei titoli di credito giova altresì alle imprese pubbliche e private che abbisognano di capitali, perchè attenua la misura dell'interesse che devono fornire ai propri sovventori, i quali, ove siano sicuri di poter negoziare prontamente i titoli ritirati in cambio del denaro, lo somministrano a interesse più tenue; le favorisce eziandio perchè, dilatando la sfera del loro collocamento in circoli sempre più lontani, schiude la via ad ulteriori e maggiori emissioni. Infine una sicura e facile circolazione rende possibili i prestiti inconvertibili, come quelli dello Stato, e i debiti a lunga scadenza, come quelli delle imprese ferroviarie e fondiarie, perchè sostituisce la sicurezza di una facile vendita all'impossibilità di una pronta esazione. Il sistema giuridico, che favorisce la circolazione e l'estinzione puntuale dei titoli, concorre, con le altre forze morali ed economiche, a formare un ambiente ove la promessa contenuta nel titolo si considera equivalente alla sua prestazione e ove il titolo si accetta come surrogato del denaro.

953. *Definizione.* — Il titolo di credito è un documento necessario per esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. Si dice che il diritto menzionato nel titolo è *letterale*, perchè esso esiste secondo il tenore del documento. Si dice che il diritto è *autonomo*, perchè il possessore di buona fede esercita un diritto proprio, che non può essere ristretto o distrutto dai rapporti corsi fra i precedenti possessori e il debitore. Si dice che il titolo è il *documento necessario* per esercitare il diritto, perchè fino a quando il titolo esiste, il creditore deve esibirlo per esercitare ogni diritto, sia principale sia accessorio, che esso porta con sè e non si può fare alcun mutamento nella portata del titolo senza annotarlo sovra di esso. Questo è il concetto giuridico, preciso e limitato, che deve sostituirsi alla frase volgare, per cui s'insegna che il diritto è *incorporato* nel titolo (1). Quando il titolo sia stato distrutto o

(1) Ho dovuto combattere più volte queste facili frasi che, sorte intuitivamente dalla configurazione materiale di un rapporto giuridico, furono accolte dai giuristi come una regola di diritto, senz'avvertirne la sterilità dogmatica. Hanno lo stesso peccato di origine e la stessa sterilità le frasi: *la cambiale è la moneta dei commercianti*, *le società anonime sono società di capitali*, ecc.

annullato l'esercizio del diritto resta sospeso, finchè il documento non sia surrogato da un titolo equivalente (2).

954. *Distinzioni.* — Vi sono *titoli di credito* che intensificano questo loro carattere mediante un'altra qualità, quella dell'*indipendenza* o *compiutezza*. Tali sono i titoli regolati dalla legge in modo da bastare a se stessi, i titoli che non possono e non devono essere integrati da alcun altro documento nemmeno quando vanno insieme, p. es., appuntati o legati l'un l'altro. Tale è la cambiale, titolo destinato a circolare da sé, da solo, cosicchè perderebbe la natura di cambiale se si richiama ad altri documenti, per esempio, se si riferisse a un atto pubblico per determinare la somma o la data della scadenza, se non si potessero risolvere le sue ambiguità con le stesse sue indicazioni. Questa compiutezza del titolo giova indubbiamente alla pronta e sicura sua circolazione. Ma essa non costituisce un carattere generale e comune a tutti i titoli di credito, poichè esistono molti titoli di credito che si riferiscono ad altri contratti, e valga l'esempio dell'azione, che si richiama necessariamente all'atto costitutivo della società (art. 165); l'esempio di una polizza di carico, che rimandi al contratto di noleggio per regolamento del nolo e delle stallie; quello di un'obbligazione, che per le regole sul pagamento degli interessi rimandi al manifesto di emissione. Questi esempi sono frequentissimi perchè il titolo, appunto perchè deve essere facilmente maneggevole, non può indicare tutte le regole del rapporto giuridico che porta con sé. Ma si deve riconoscere che la circolazione del titolo diventa meno fiduciosa, quanto è maggiore l'importanza di questi richiami, quanto è più difficile pel creditore l'esame del documento richiamato dal titolo. Il diritto può attenuare questa causa di sfiducia con un efficace sistema di pubblicità, come fa per gli atti sociali, ma non può eliminarla. Il magistrato può cooperarvi giudicando che in caso di contraddizione tra il tenore del titolo destinato alla circolazione e quello cui si richiama deve prevalere il primo, perchè la buona fede degli acquirenti dev'essere difesa da insidiose sorprese (2 bis).

(2) Non posso accogliere completamente la definizione di BRUNNER, *Endem. Handb.*, II, pag. 147: *Il titolo di credito è il documento di un diritto privato che non si può esercitare se non si ha il titolo a propria disposizione*, perchè questa definizione lascia in disparte il vero elemento generativo di tutta la disciplina giuridica del titolo di credito, cioè l'indole letterale ed autonoma del diritto che vi è menzionato.

(2 bis) Questa regola si applica di frequente all'interpretazione delle polizze di carico, ove abbondano i richiami al contratto di noleggio, colle clausole « nolo secondo contratto », « nolo e stallie secondo il contratto »: v. VIVANTE, *La polizza di carico*, n. 31 e segg.; — e successivamente App. Genova, 19 febbraio 1885; *Diritto comm.*, 412; — Id., 30 dicembre 1885; *Eco*, 1886, 26; — Cass. Torino, 31 dicembre 1886; *Eco*, 1887, 111; — App. Genova, 4 febbraio 1888; — *Eco*, 51. — Anche le obbligazioni emesse da un Istituto nel caso di ambiguità devono

955. I titoli di credito possono circolare come *documenti di diritti astratti*, cioè isolati dalla causa donde ebbero origine o per cui vengono negoziati. Anche in tali casi l'emissione o la negoziazione ha luogo per una causa concreta, p. es., una rimessa di merci o di denaro, poichè nessuno vuole obbligarsi senza ragione; ma questa causa resta fuori dell'obbligazione, non circola con essa, come avviene nelle cambiali o nei biglietti di banca. Questo voluto distacco del titolo di credito dalla causa che lo mise alla luce protegge il creditore contro le eccezioni, spesso complicate ed ignote, che potrebbero derivarne e per conseguenza ne fa uno strumento più sicuro di credito, quasi un surrogato del denaro.

Ma di regola i titoli di credito, e quindi le obbligazioni che ne derivano, sono collegati colla causa che ne determinò l'emissione, e perciò subiscono la disciplina di quel negozio giuridico, donde uscirono. Così le obbligazioni emesse in corrispettivo di un prestito, le polizze di carico, le polizze di assicurazione, le cedole dei dividendi, sono titoli esposti rispettivamente alle eccezioni derivanti dal contratto di prestito, di trasporto, di assicurazione, di società, donde ebbero origine, e queste eccezioni possono ridurre e annullare anche del tutto il valore del titolo. Così l'istituto emittente di obbligazioni potrà esercitare contro ogni portatore quel diritto di riscatto (art. 1832 Cod. civ.), che è inerente ad ogni contratto di mutuo portante un interesse maggiore della misura legale (n. 951, in nota); così la società potrà rifiutare ogni dividendo al portatore di una cedola annuale, se il bilancio esclude ogni utile sociale.

A prima vista si potrebbe temere che a questa guisa la causa dell'emissione minacci essenzialmente la fiduciosa circolazione dei titoli di credito. Ma non è così, quando si pensi che quel rapporto non può vulnerare il contenuto dell'obbligazione se non nei limiti tollerati dal tenore del titolo, a cagione della sua indole letterale: così se l'obbligazione fu emessa in corrispettivo di un prestito, il debitore non può opporre al portatore di buona fede l'*exceptio non numeratae pecuniae*; se la polizza di carico contiene la ricevuta delle merci, non può opporre la mancata caricazione; se il titolo all'ordine di un prestito a cambio marittimo dichiara che il prestito fu fatto per necessità della nave, non può opporre al creditore l'inesistenza di questa causa. *L'indole astratta del credito non è*

piuttosto interpretarsi secondo il tenore del titolo che secondo il manifesto: v. App. Milano, 30 ottobre 1890; *Monit.*, 1063; — App. Milano, 22 gennaio 1890; *id.*, 143: « Le ambiguità del manifesto o dello Statuto sociale dovrebbero interpretarsi contro la Società, non trattandosi di atto steso in concorso di chi possiede il titolo, e non potendosi ascrivere a una colpa l'uso di termini impropri o dubbiosi ».

quindi nè essenziale nè connaturale al titolo di credito: chi lo dice, confonde l'indole letterale, che non gli manca mai, coll'indole astratta, che non si riscontra se non per disposizioni eccezionali della legge (3).

956. Fra tutti i titoli che sono regolati dal Codice di commercio non riconosco il carattere di titoli di credito staccati *ope legis* dalla causa della loro emissione che alle cambiali e ai titoli analoghi, come l'assegno. Il legislatore ha creduto necessario di liberare la loro disciplina da questa connessione per regolare tutte le cambiali con una medesima legge, per farne uno strumento generale di credito, per togliere alle eccezioni derivanti dall'affare iniziale la possibilità di arrestarne la forza esecutiva. Questo carattere di obbligazioni astratte è riconosciuto dalla legge a tutte le obbligazioni cambiarie. Già un primo indizio di ciò — espresso con una formula poco efficace — si trova nell'art. 251, ove si legge: « non è necessario che la cambiale indichi la causa ». Fin qui il pensiero legislativo piglia la forma di una raccomandazione equivalente a quest'altra: « fate pure a meno d'indicare sulla cambiale la causa della sua emissione ». Ma quella raccomandazione piglia forma e contenuto di una regola imperativa di diritto, di fronte alla necessità pratica di difendere il credito cambiario dalle eccezioni nascenti dalla causa, nell'art. 324, che vieta al debitore di opporre al possessore del titolo (*il debitore non può opporre che le eccezioni personali a chi esercita l'azione cambiaria*). Per ciò la causa indicata nell'obbligazione fondamentale o in quelle accessorie che la susseguono (avalli, girate, accettazioni) è non solo superflua, ma indifferente, impotente a nuocere al titolo; la sua menzione non vale

(3) L'opinione contraria al testo prevaleva nella nostra dottrina quando fu pubblicata la prima edizione di questo trattato, perchè si confondeva l'indole astratta, che può mancare, coll'indole letterale, che non manca mai nei diritti costituiti con un titolo di credito. Così GALLUPPI, n. 80 e segg.; — TARTUFARI, *Del possesso*, I, nn. 8, 17 e segg., 47, ecc.; — BOLAFFIO, nell'*Annuario critico commerciale*, 1884, 536; — MARGHERI, *Il diritto commerciale*, III, n. 2040 e segg. — Questa confusione esisteva anche nella giurisprudenza: v. App. Venezia, 8 gennaio 1880; *Foro*, 430; — Cass. Firenze, 10 dicembre 1877; *Foro*, 1878, 1177, ove dicesi: « Chi emette un titolo al portatore dà vita ad un contratto isolato dalla causa, concentrato e quasi immedesimato nel titolo ». — Invece la distinzione era già stata accolta esattamente da GIORGI, *Obbligazioni*, VI, nn. 241, 259; — BRUNNER, in *Endem Handb.*, II, § 192 nota 12; — GOLDSCHMIDT, *Grundriss*, 4.^a ediz., pag. 161, II. — Dopo la prima edizione di questo *Trattato* l'opinione difesa nel testo può dirsi prevalente in Italia: BONELLI, *Giurispr. ital.*, 1897, IV, pag. 3, 7; — BRUSCHETTINI, *Titoli al portatore*, nn. 449, 470; — NAVARRINI, *Intorno alla natura giuridica dei titoli di credito*, Torino, 1898, nn. 13, 14; — MONTESSORI, *Dell'obblig. al portatore*, Modena, 1901, pag. 44; — SEGRÈ, *Dei titoli obbligatori al portatore* (estratto dal vol. III degli *Scritti in onore di Francesco Schupfer*), nn. 3, 9. — V. anche il n. 988.

più del silenzio. Nemmeno l'indicazione di un affare illecito potrebbe turbare il titolo nella sua circolazione, poichè l'affare per cui fu originariamente emesso non costituisce la causa dell'acquisto dei successivi possessori: questi possono averlo acquistato a titolo di sconto, di pagamento e via dicendo, e non devono essere frustrati nell'attesa di una somma di cui già pagarono il corrispettivo (4).

Ad evitare gli equivoci è bene notare che queste obbligazioni astratte sono tali quando si considerano *nella loro circolazione*, cioè quando congiungono due persone che non hanno contrattato fra loro, e si trovano di fronte l'una all'altra per la sola forza del titolo. Nei rapporti fra i successivi possessori, che contrattarono fra loro, la causa esercita la stessa funzione protettrice del debitore, che le compete secondo il diritto comune, perchè essa porge al debitore delle eccezioni personali, cui il Codice di commercio lascia aperta la via (n. 965).

957. Benchè i titoli di credito esistenti in massa siano per loro natura cose fungibili, cioè equivalenti fra loro, tuttavia i contraenti possono considerarli anche nella loro individualità, come accade di regola nei contratti regolari di deposito e di pegno, che impongono al depositario ed al creditore pignoratizio l'obbligo rigoroso di restituire gli stessi titoli che hanno ricevuto. Nel silenzio di quei contratti non si può attribuire al proprietario dei titoli l'intenzione di rinunciare alla tutela che le leggi, civili e penali gli consentono: al diritto di rivendicare i suoi titoli se il debitore fallisce e di colpirlo con gravi sanzioni penali se ne ha profittato (5).

958. I titoli circolano *con tutti i loro accessori*, attivi e passivi (6). Quindi se si tratta di obbligazioni, circolano colle cedole degli interessi; se si tratta di azioni, colle cedole dei dividendi e col diritto di opzione, cioè col diritto di concorrere a una nuova emissione; se si tratta di polizze di assicurazione, colle quietanze dei premi pagati e in ogni caso coi diritti di risarcimento dipendenti dal credito (7). Il compratore ha diritto alla consegna di titoli che

(4) Conf. SEGRÈ, *Titoli obblig. al port.*, pag. 33.

(5) Cod. civ., art. 1848; — Cod. pen., art. 417; — VIVANTE, nel *Commento al Cod. di comm.*, 5.^a ed., n. 684 e la giurisprudenza ivi citata; — WAHL, I, n. 290 e in generale tutti gli autori. L'opinione contraria del VIDARI, 4.^a ediz., n. 2002 e segg., non tiene conto sufficiente di quei testi di legge.

(6) Cod. civ., art. 444, 1471, 1541, 1886; — Cod. comm., art. 256, 457, 478, 592, ecc.

(7) Per le polizze di carico, v. App. Genova, 23 giugno 1893; *Foro*, 1141; — per le azioni al portatore: App. Roma, 14 settembre 1899; *Foro*, II, 615; — App. Genova, 1.^o febbraio 1887; *Eco*, 49: « Il portatore delle azioni esercita i